

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il modello uniforme per i visti è stato elaborato inizialmente nell'ambito della cooperazione intergovernativa Schengen e poi inserito nel diritto dell'UE con l'adozione del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti. Tutti gli Stati membri, compresi la Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda, hanno partecipato a tale regolamento, che era basato sull'articolo 100, lettera c), del trattato CE introdotto a Maastricht. Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il 1° maggio 1999, l'acquis di Schengen è stato integrato nell'Unione e la "geometria variabile" è stata introdotta nel diritto dell'Unione.

Il regolamento (CE) n. 1683/95 riprende il modello adottato dagli Stati Schengen e stabilisce nei considerando che il modello uniforme per i visti deve contenere tutte le informazioni necessarie e soddisfare requisiti tecnici molto elevati, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Dette misure sono state adottate al fine di combattere la migrazione irregolare.

Dall'introduzione del modello uniforme per i visti, il regolamento iniziale è stato oggetto di due modifiche sostanziali che hanno contribuito al rilascio di documenti sicuri rispondenti a requisiti tecnici molto elevati. La prima modifica è stata introdotta con regolamento (CE) n. 334/2002, che ha inserito una fotografia che risponde a elevati requisiti di sicurezza come primo passo verso l'applicazione di caratteristiche che stabiliscano un collegamento più affidabile tra il visto adesivo e il suo titolare, e come elemento importante per garantire la protezione del modello uniforme per i visti anche contro l'uso fraudolento. La seconda modifica, introdotta con regolamento (CE) n. 856/2008, prevede innanzitutto un adeguamento della numerazione al fine di soddisfare i requisiti del sistema di informazione visti (VIS).

Il concetto di sicurezza relativo al modello uniforme per i visti risale al 1995, integrato con le modifiche di cui sopra; tuttavia recentemente sono state individuate in più Stati membri contraffazioni di alta qualità. Occorre pertanto sviluppare un nuovo concetto di sicurezza e ideare per il futuro un visto più sicuro.

Per un futuro concetto di visto è importante tenere presente che l'attuale documento di visto dell'UE fa parte dell'intero sistema dei visti, comprendente il sistema di informazione visti (VIS) che è ancora in fase di rodaggio.

A prescindere dal sistema della banca dati, è tuttora necessario disporre di un documento materiale per il visto. Occorre ancora un visto adesivo, in primo luogo in considerazione di tutti i visti per ingressi multipli con un periodo di validità lungo emessi prima dell'introduzione completa del VIS, e in secondo luogo perché il modello uniforme per i visti è utilizzato anche per i visti per soggiorni di lunga durata (D), che non sono conservati nel VIS e rimangono validi per molti anni.

Di conseguenza, per i prossimi anni sarà ancora necessario un documento materiale per il visto adesivo.

Occorre inoltre introdurre ulteriori miglioramenti inerenti alla sicurezza complessiva dell'attuale visto adesivo, senza aumentare i costi del documento stesso.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

In un caso molto recente di contraffazione sono stati imitati visti adesivi spagnoli, austriaci, tedeschi, cechi e italiani.

Le contraffazioni hanno in comune alcune caratteristiche: tutti i Kinegram sono autentici e sono stati staccati da documenti autentici, quindi sulle contraffazioni sono visibili parti della stampa calcografica e delle fibre originali; non si notano differenze significative negli elementi grafici visibili, che sono stati digitalizzati tramite scanner; sono state imitate le stampe offset visibili sullo sfondo; la stampa UV trasparente è stata realizzata con stampa a iride mediante una sola lastra di stampa; su alcune contraffazioni le fibre multicolori visibili ai raggi UV sono state imitate con stampa offset.

Gli specialisti degli Stati membri ritengono pertanto che il visto adesivo nel suo attuale disegno sia compromesso. Ne consegue che è urgente elaborare un nuovo disegno dotato di migliori elementi di sicurezza per l'adesivo.

Il comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/1995 ha già dato vita nel 2009 a un sottocomitato incaricato di sviluppare una nuova bozza di disegno con elementi di sicurezza comuni. Tale sottogruppo si è riunito due o tre volte all'anno per preparare un contributo incisivo per il nuovo disegno.

Le future prescrizioni tecniche consentiranno agli Stati membri di produrre un nuovo visto adesivo con lo stesso disegno (uniforme), la stessa carta e gli stessi elementi di sicurezza. Nel nuovo disegno gli elementi di sicurezza sono tolti dai bordi dell'adesivo e posti in luoghi da cui non possono essere rimossi facilmente. Inoltre, per citare alcuni dei suggerimenti per il nuovo disegno, si propone di inserire due numeri sull'adesivo, di cui uno verticale, vicino alla fotografia, scritto con caratteri tipografici diversi, in aggiunta a quello orizzontale nell'angolo superiore destro. Il Kinegram sarà sovrapposto allo spazio dedicato alla foto e sovrascritto con stampa UV. Tali suggerimenti sono stati formulati dagli Stati membri dopo accurata analisi dei tipi più comuni di frode relativa ai visti adesivi, e dovrebbero aumentare notevolmente il livello di sicurezza di questi ultimi.

Il costo del futuro visto adesivo sarà lo stesso dell'attuale, poiché alcuni fornitori accettano di vendere i prodotti allo stesso prezzo. Potrebbe però essere addebitato una tantum un costo supplementare per i singoli produttori di alcuni Stati membri che devono adeguare la produzione ai nuovi requisiti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Perché non si propone una rifusione?

In linea di massima, una terza modifica sostanziale (contando gli adeguamenti tecnici introdotti in occasione delle adesioni dei nuovi Stati membri e dell'adozione del codice dei visti, l'attuale proposta costituisce la *sesta* modifica) dovrebbe offrire l'occasione per proporre una rifusione.

Nel presente caso vi sono motivi per derogare a questa regola. I cambiamenti principali saranno contenuti nella decisione di attuazione della Commissione, che stabilisce le prescrizioni tecniche segrete per la produzione del nuovo visto adesivo - segrete per evitare ai truffatori di accedervi. Non si prevedono modifiche sostanziali all'articolato del regolamento: è soltanto sostituito l'allegato che mostra il nuovo disegno. Occorre un rapido intervento legislativo perché i truffatori sono in vantaggio; il modello per i visti deve diventare più resistente alle frodi. Inoltre, il presente regolamento riveste un interesse limitato per il pubblico, a differenza di regolamenti fondamentali come il codice dei visti. Una codificazione del regolamento che istituisce un modello uniforme per i visti potrà essere effettuata dopo l'adozione della modifica qui proposta, che è urgente.

Principio di sussidiarietà

L'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di adottare misure riguardanti "la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata".

Tali misure comprendono, come prevedeva implicitamente il precedente testo dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del trattato CE e dell'articolo 100 *ter*, paragrafo 3, del trattato CE, un modello uniforme per i visti.

L'attuale proposta rientra nei limiti stabiliti da tali disposizioni del trattato e non modifica la portata della legislazione dell'UE.

L'obiettivo della presente proposta è quello di rendere più sicuro e migliorare il modello uniforme per i visti alla luce delle evoluzioni delle pratiche fraudolente. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, poiché il modello uniforme dev'essere, appunto, uniforme e solo l'Unione può modificare un proprio atto legislativo vigente.

Principio di proporzionalità

L'articolo 5, paragrafo 4, del TUE stabilisce che il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione devono limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma prescelta per quest'azione deve permettere alla proposta di raggiungere il suo obiettivo ed essere attuata il più efficacemente possibile.

L'istituzione del modello uniforme per i visti ha assunto la forma di un regolamento per garantirne l'applicazione uniforme da parte di tutti gli Stati membri. La presente proposta costituisce una modifica di un regolamento esistente e deve pertanto adottare la forma di un regolamento. Per quanto riguarda il contenuto, l'iniziativa si limita a introdurre miglioramenti del regolamento esistente e si basa sull'obiettivo politico della lotta alla migrazione irregolare, rendendo i documenti più sicuri contro la contraffazione e la falsificazione. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Scelta degli strumenti

La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti. Pertanto solo un regolamento può essere scelto come strumento giuridico.

Modalità

Il regolamento modificativo si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE, che ha sostituito l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del trattato CE.

1. Partecipazione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito

A norma dell'articolo 6 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, gli articoli 1, 2 e 3 di detto protocollo non si applicano alle misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti. Pertanto non è stato inserito alcun considerando relativo alla Danimarca, in quanto essa si trova nella stessa posizione degli altri Stati membri non citati nei considerando: quando sarà adottata, la proposta si applicherà alla Danimarca.

A norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai trattati, le disposizioni di detto protocollo si applicano anche alle misure proposte o adottate a norma della parte terza, titolo V, del TFUE per modificare una misura in vigore vincolante per tali paesi. Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1683/95, che la presente proposta intende modificare. Si applicano pertanto le disposizioni del protocollo n. 21. Ciò significa che il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del regolamento proposto (in base all'articolo 1 del protocollo n. 21), fatta salva la loro facoltà, in virtù dell'articolo 3 del protocollo n. 21, di notificare entro tre mesi dalla presentazione della proposta al Consiglio che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente misura. Si applica inoltre l'articolo 4 del protocollo n. 21, che consente al Regno Unito e all'Irlanda di accettare la misura dopo la sua adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, se ne hanno manifestato l'intenzione entro un termine di tre mesi a decorrere dall'adozione della proposta. Per tenere conto delle possibili scelte che faranno l'Irlanda e il Regno Unito durante i tre mesi successivi all'adozione della proposta, sono inseriti sei possibili testi di considerando tra parentesi quadre, dei quali uno o due saranno scelti come appropriati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sulla base delle suddette scelte.

2. Sviluppo dell'acquis di Schengen in direzione di accordi di associazione

Il regolamento (CE) n. 1683/95 fa parte dell'acquis di Schengen al quale la Norvegia, l'Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein sono associati sulla base dei rispettivi accordi di associazione. Le modifiche proposte dovrebbero pertanto applicarsi anche a tali paesi associati.

3. Articolato

Articolo 1

La disposizione prevede che l'allegato del regolamento (CE) n. 1683/1995 sia sostituito dal nuovo allegato, contenente l'immagine e la descrizione generale del nuovo visto adesivo.

Articolo 2

Per consentire di esaurire le scorte esistenti, è previsto un periodo transitorio di sei mesi entro il quale gli Stati membri possono continuare a usare i precedenti visti adesivi.

Articolo 3

L'articolo contiene in primo luogo l'abituale disposizione relativa all'entrata in vigore del regolamento.

Prevede in secondo luogo che gli Stati membri introducano il nuovo visto adesivo nove mesi dopo l'adozione, da parte della Commissione, di una decisione di attuazione sulle prescrizioni tecniche complementari.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2015/0134 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1683/1995 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio[[1]](#footnote-1) istituisce un modello uniforme per i visti.

(2) L'attuale visto adesivo, in circolazione da 20 anni, dev'essere considerato compromesso a causa di gravi casi di contraffazione e frode.

(3) Occorre pertanto istituire un nuovo disegno comune con elementi di sicurezza più moderni, per rendere più sicuro il visto adesivo e impedire le falsificazioni.

(4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(5) [A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

(6) [A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.]

(7) [A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

(8) [A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

(9) [A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

(10) [A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

(11) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

(12) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[[2]](#footnote-2) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio[[3]](#footnote-3).

(13) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[[4]](#footnote-4), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[[5]](#footnote-5).

(14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[[6]](#footnote-6) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio[[7]](#footnote-7),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I visti adesivi conformi alle prescrizioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95, applicabili fino alla data di cui all'articolo 3, secondo comma, possono essere usati per i visti rilasciati fino a sei mesi dopo tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica nove mesi dopo l'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

1. Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [↑](#footnote-ref-2)
3. Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31). [↑](#footnote-ref-3)
4. GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52. [↑](#footnote-ref-4)
5. Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1). [↑](#footnote-ref-5)
6. GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21. [↑](#footnote-ref-6)
7. Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19). [↑](#footnote-ref-7)